



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per la formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni

CAPITOLATO D'ONERI

Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di “Azione di supporto ai Comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati” Ob. Specifico 5.1 del PON Governance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza. 2007-2013. CIG: 5456218587



DEFINIZIONI

L'“aggiudicatario”: il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all'esito della presente procedura di cottimo fiduciario;

Il “Codice degli appalti”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s. m. e. i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Il “Capitolato”: il presente capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della procedura;

La “Amministrazione committente”: la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni (UFPPA);

Il “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura, l’Amministrazione committente stipulerà con l’aggiudicatario;

I “concorrenti”: i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti all’art.7 del presente Capitolato;

Il “Servizio”: il servizio di *“Azione di supporto ai Comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati”*.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Quadro di riferimento

La confisca dei beni alla mafia ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente, soprattutto per il valore sociale che assume in relazione alla duplice valenza, della lotta alla criminalità organizzata e della riqualificazione dei beni oggetto di attività illegali che permette di restituire al tessuto sociale e ai territori colpiti dal fenomeno delle criminalità organizzate di rimpossessarsi di importanti beni a valore economico.

Dall’entrata in vigore del codice antimafia, sia le Amministrazioni che la società civile, stanno reinterpretando il valore fondamentale di questo strumento di contrasto alle mafie, attribuendogli sempre maggiore rilevanza socio economica.

Al 7 Gennaio 2013, sull’intero territorio nazionale, tra patrimoni aziendali ed immobiliari, sono stati effettuati 12.946 confische, di cui l’80%, portati a termine nelle quattro Regioni Convergenza.

Gli enti locali, coadiuvati dall’Agenzia nazionale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono i principali attori chiamati ad affrontare i problemi derivanti da tali sfide, con una visione che deve essere integrata nelle tre dimensioni economica, sociale ed ambientale e condivisa dal maggior numero possibile di attori .

In relazione a tale priorità occorre intervenire con strumenti di amministrazione più efficaci e migliorare la capacità istituzionale nella gestione dei beni oggetto di confisca.

L'Asse E del PON GAS interpreta questa esigenza e individua nell'obiettivo 5.1 le azioni idonee al supporto della capacità amministrativa nella programmazione e gestione delle politiche secondo logiche di efficienza, efficacia, trasparenza.

Nell'ambito del PON Governance e Azioni di Sistema a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) è Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Asse E dedicato alla Capacità Istituzionale.

L'Ufficio per la Formazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni (UFFPA) è stato individuato nell'ambito del Dipartimento della Funzione Pubblica quale struttura responsabile per l'attuazione delle attività previste dal Piano esecutivo periodico (2011-2014) FSE , obiettivo specifico 5.1 *“Accrescere l'innovazione, l'efficacia e la trasparenza dell'azione pubblica”*, Azione 2: *“Sviluppo delle competenze specialistiche funzionali all'attuazione delle riforme in atto nella PA”*.

L'Azione 2 rappresenta la direttrice strategica, principale, messa in campo dal DFP per lo sviluppo, nel personale pubblico, delle competenze specialistiche funzionali all'implementazione efficace delle importanti riforme in atto nella PA.

Le attività di competenza del DFP-UFFPA mirano a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni dei Comuni ed a sostenerne un ruolo attivo ed incisivo nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con un insieme di azioni strategiche che agiscono sul miglioramento delle performances.

In particolare, risulta necessaria la creazione e la sperimentazione di un modello atto a sviluppare, innovare e rendere efficiente l'intero iter amministrativo che deve governare la gestione dei beni confiscati, regolando le funzioni di competenza delle amministrazioni locali e migliorando in particolare i processi di assegnazione, anche a terzi, quali ad esempio cooperative, Onlus e/o associazioni di settore, sino alla ridestinazione del bene oggetto della confisca. I suddetti processi vanno visti soprattutto in chiave di promozione dello sviluppo locale e per la messa a punto di iniziative progettuali secondo un approccio di rete e di cooperazione tra enti e territori.

Art.2- Oggetto del servizio

La presente operazione si inquadra nell'obiettivo specifico 5.1 dell'Asse E della Linea d'intervento 2 del DFP, dedicata alla realizzazione di progetti mirati a rafforzare il sistema di competenze necessarie a rendere efficaci i processi gestionali riguardanti i beni confiscati alle criminalità organizzate.

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nella realizzazione di un intervento di miglioramento e innovazione nei processi riguardanti l'azione amministrativa dei Comuni, in un settore nevralgico, quale è, quello della gestione dei beni confiscati.

L'Obiettivo generale dell'iniziativa è pertanto la creazione di un modello sostenibile e riproducibile per la corretta gestione dei beni e delle attività confiscate, che tenga conto delle funzioni e dei ruoli di competenza degli enti locali, delle forze economiche e sociali presenti sui territori e delle ricadute economiche attese.

Nell'ottica dello sviluppo delle competenze e delle capacità del personale dei Comuni, impegnati nella gestione dei processi sottesi alla gestione dei beni confiscati, gli Obiettivi specifici sono:

- Definire un quadro conoscitivo del contesto relativo alla gestione dei beni confiscati alle criminalità organizzate, in termini di valorizzazione dell'approccio alla sostenibilità e di individuazione di esatti fabbisogni delle amministrazioni target, anche considerando i potenziali soggetti gestori;
- Sviluppare strumenti, metodologie e modelli di lavoro idonei alla migliore definizione degli obiettivi delle politiche sui beni confiscati, nonché per la messa a punto di programmi operativi ed iniziative progettuali in tema di confisca, assegnazione e ridestinazione dei beni;
- Promuovere nelle città la cultura della legalità come strumento per lo sviluppo dell'attrattività e della competitività territoriale.

In coerenza con gli obiettivi indicati, il servizio è articolato in due azioni :

- a) Analisi dei fabbisogni specifici dei destinatari e messa a punto di un modello di intervento che tenga conto di strumenti metodologici per la definizione di azioni mirate di capacity building;

b) Realizzazione di iniziative finalizzate alla sperimentazione del modello.

Dovrà altresì essere garantita un'adeguata azione promozionale e di diffusione nel rispetto dei principi e delle regole del FSE

La realizzazione dell'ambito a), della durata massima di 3 mesi dovrà produrre uno studio dettagliato, che analizzi le specificità territoriali e settoriali e, individui attraverso opportuni criteri di selezione tipologica, i fabbisogni tipo delle amministrazioni destinatarie.

L'ambito b), della durata massima di 5 mesi, riguarderà la realizzazione del modello concettuale attraverso azioni di supporto allo sviluppo delle competenze del personale delle amministrazioni locali, finalizzate alla definizione di nuovi strumenti, metodologie e tecnologie, volti a migliorare l'efficacia dell'azione pubblica anche attraverso meccanismi partenariali e partecipativi, laddove risultino funzionali all'obiettivo.

L'azione dovrà comprendere indicativamente le seguenti attività:

- Sviluppare un modello teorico per un più corretto e proficuo utilizzo dei beni confiscati;
- Supportare lo sviluppo di pratiche efficienti e trasparenti per l'intero iter amministrativo di gestione dei beni confiscati (confisca, valutazione, qualifica, assegnazione, ridestinazione e vigilanza);
- Individuare i principi utili al sostegno dei beni assegnati al fine di garantirne la coerenza con le esigenze della collettività;
- Definire gli elementi utili al perfezionamento dell'assegnazione a soggetti terzi (Onlus, Cooperative, Associazioni di Settore) o alla gestione in proprio;
- sviluppo delle competenze funzionali a rafforzare la capacità di progettazione e la ricerca di fonti di finanziamento
- valorizzare la funzione della cooperazione interistituzionale tra Comuni e Agenzia Nazionale per la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).

Il servizio dovrà essere realizzato entro 8 mesi dall'acquisto dell'efficacia del contratto.

Fra le modalità di intervento si potranno prevedere, a titolo indicativo: tutoraggio tra amministrazioni con diverso grado di esperienza, incontri formativo-informativi, workshop, sperimentazione di pratiche innovative, in particolare nella definizione delle politiche attraverso meccanismi partecipativi, produzione e diffusione di materiali di supporto.

I risultati attesi dovranno essere:

- il miglioramento ed il potenziamento delle capacità organizzative, di gestione delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder della pubblica amministrazione locale,
- il perfezionamento delle capacità di progettazione finalizzate alla costruzione di alleanze e reti di scambio, di interazioni e di complementarietà;
- la definizione degli elementi chiave per l'efficientamento del complesso iter amministrativo legato alla gestione dei beni in oggetto.

Il governo del progetto sarà assicurato dall'istituzione di una cabina di Regia, presieduta dal DFP, e composta oltre che dal Dipartimento stesso, dall'ANBSC e dall'affidatario. Alle riunioni della Cabina di Regia potranno prendere parte eventualmente i rappresentanti dei Comuni portatori di esperienza di rilievo.

Art.3 – Gruppo di lavoro

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 gli offerenti dovranno garantire l'impiego di un gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, dotate di specifiche competenze, di cui, **al minimo**, facciano parte:

- un coordinatore di progetto, responsabile della supervisione e dell'attuazione dell'intera attività e referente di contatto principale con il Dipartimento della Funzione Pubblica – UFPPA, che dovrà possedere un'esperienza almeno decennale sulle tematiche della gestione dei beni confiscati;
- quattro esperti, con esperienza professionale almeno quinquennale, in attività di ricerca, progettazione, realizzazione di strumenti, definizione di metodologie e pratiche innovative in tema di gestione dei beni pubblici in relazione soprattutto al tema dei beni confiscati;
- un esperto di comunicazione istituzionale, con esperienza professionale almeno quinquennale, nella promozione di iniziative e nella redazione di contenuti (news, comunicati stampa, approfondimenti, etc.) ;

L'esperienza professionale dei componenti del gruppo di lavoro deve essere documentata con un curriculum redatto secondo il modello europeo sottoscritto, pena l'esclusione. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del Dipartimento della Funzione Pubblica – UFPPA. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'appalto, dovesse sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta al Dipartimento, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Art.4 – Modalità di progettazione e realizzazione dell'intervento

L'aggiudicatario, nella realizzazione dell'intervento, è tenuto a redigere un piano di lavoro generale contenente gli elementi di dettaglio delle attività da realizzare, articolate in relazione agli obiettivi indicati, ai milestones e deliverables, ai potenziali destinatari da coinvolgere e all'approccio scelto. Nello stesso piano, devono essere indicati i risultati attesi, nonché il planning temporale e dei costi per le singole attività. Infine, il piano deve contenere la descrizione del gruppo di lavoro previsto (nominativi, professionalità messe in campo, esperienza, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo di lavoro) come da precedente art. 3 e il piano di governo del progetto.

Art.5 – Durata e Efficacia del contratto

Il contratto ha una durata di 8 mesi, a partire dalla data di acquisto dell'efficacia del medesimo contratto e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Qualora detti controlli non diano esito positivo, il contratto si intende risolto.

Art.6 - Corrispettivo dell'affidamento

Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto della procedura di cottimo fiduciario, per il periodo considerato, è di

€ 130.000,00 (centotrentamila/00) al netto di IVA.

L'appalto è da intendersi a "corpo".

Ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n.3 del 5 marzo 2008, si evidenzia che non sussistono interferenze e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero e il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) non viene redatto.

REQUISITI, FORMALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cottimo fiduciario tutti i soggetti invitati secondo le modalità previste ai commi a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice dei contratti. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di

partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili, di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di cottimo fiduciario; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura il consorzio ed il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di valutazione procede ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della presente procedura dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procede all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla presente procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente a pena di esclusione deve presentare la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4. Con la predetta dichiarazione, il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara:
 - a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di procedura. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, va fornita idonea procura;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38, comma 1 del Codice degli appalti e s.m.i. In relazione alla dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. m-quater) del predetto Codice degli appalti, il concorrente allega, a seconda del caso specifico:

1. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e, di aver formulato l'offerta autonomamente.

Inoltre, si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) e m-ter del predetto articolo 38 del Codice degli appalti, deve essere prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- c) di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora partecipi alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- d) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale al netto di IVA, che deve essere almeno pari a due volte la base d'asta. In caso di partecipazione in consorzio o in Raggruppamento temporaneo di Impresa (RTI), si precisa che tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura, mentre il restante 40% deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%. Tale ripartizione minima deve essere garantita anche in fase esecutiva ossia di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio;
- e) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi a favore della Pubblica Amministrazione, un fatturato specifico al netto di IVA, che dovrà essere pari almeno a € 130.000,00 oltre IVA, relativo a servizi di Azione di supporto ai Comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati. Si precisa che tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle

imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di procedura, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%. Tale ripartizione minima deve essere garantita anche in fase di esecuzione del servizio ossia di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio;

- f) di aver realizzato almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, ossia di Azione di supporto ai Comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di trasmissione della lettera di invito. Per ciascun servizio, deve essere indicata la data di affidamento, il periodo di esecuzione e l'importo. In caso di RTI o di Consorzi il requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso. In ogni caso, l'impresa capogruppo mandataria, deve possedere il predetto requisito in misura maggioritaria. Tale ripartizione minima deve essere garantita anche in fase di esecuzione del servizio ossia di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio;
- g) di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- h) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri;
- i) in caso di costituendi raggruppamenti di imprese: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art.37, comma 8, del Codice degli appalti; in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l'atto di costituzione;
- j) eventualmente, nel caso di avvalimento, attestare specificamente quanto previsto alle lettere a) , b), c), d), e), f) e g) dell'art. 49, comma 2, del Codice;
- k) di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di procedura, oppure, di non autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dei documenti di procedura, indicando le parti per cui si vieta la divulgazione e fornendo giustificata motivazione;
- l) di autorizzare l'Amministrazione a trasmettere tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice degli appalti, unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. L'indicazione dei numeri di iscrizione INPS e INAIL e delle relative sedi competenti, Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL con indicazione della sede competente, contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti, numero totale dei dipendenti, numero totale dei lavoratori da destinare al servizio oggetto dell'appalto, precisando, fra questi, quanti sono i dipendenti, indirizzo della sede legale e della eventuale sede operativa.

3. La descrizione del gruppo di lavoro di cui all'art.3 deve essere corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo sottoscritto da ciascun professionista.
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese, ove previsto, resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti non iscritti residenti in altri Stati dell'Unione Europea.
5. Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base della procedura, pari a € 2.600,00 (€ duemilaseicento/00), conformemente a quanto stabilito dall'art. 75 del Codice degli appalti, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che deve contenere, a pena d'esclusione
 - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. ;
 - la rinuncia all'eccezione di all'art. 1957, comma 2 c.c. ;
 - la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе costituito, la cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata alla sola mandataria; in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе costituendo, la cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le impresе facenti parte del raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% in presenza delle condizioni previste dall'art. 75 comma 7 del Codice degli appalti.

6. Ai sensi dell'art. 75, comma 8 del Codice degli appalti, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice degli appalti, qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

In caso di raggruppamento di impresе/consorzio costituendo deve essere resa una dichiarazione anche congiunta contenente le indicazioni riportate nell'art. 37 del Codice degli appalti con particolare attenzione alla indicazione delle percentuali di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio.

Art.9 – Avvalimento

In caso di avvalimento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 49 del Codice degli appalti.

Art.10 – Controllo sul possesso dei requisiti

Ai fini dei controlli previsti dall'art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti di capacità tecnico-organizzativo ed economico-finanziario devono essere provati mediante copia dei bilanci, dichiarazioni IVA, copia delle fatture, copie conformi all'originale dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla documentazione comprovante il pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari.

Art. 11 – Orientamenti per l'elaborazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica, redatta esclusivamente in lingua italiana, deve contenere la descrizione delle attività, della metodologia e delle soluzioni organizzative per l'esecuzione del servizio oggetto dell'incarico, articolate coerentemente con quanto previsto dal presente Capitolato.

L'offerta tecnica deve essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 40 cartelle, incuse tavole e grafici, in formato A4, in cui deve essere indicato anche il gruppo di lavoro e le modalità di governo del progetto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena d'esclusione, per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le società che andranno a formare il raggruppamento.

L'offerta tecnica vincola l'Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 12 – Orientamenti per l'elaborazione dell'offerta economica

L'offerta economica, redatta esclusivamente in lingua italiana, a pena d'esclusione, deve contenere chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA nonché la percentuale di ribasso. L'offerta economica deve inoltre contenere, a pena d'esclusione, una descrizione analitica contenente le principali voci che compongono il prezzo offerto, riportante il numero di giornate uomo ed il relativo costo unitario offerto per figura professionale nonché gli elementi di legge necessari alla sua valutazione.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, è ritenuto valido quello espresso in lettere.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena d'esclusione, per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo o mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento.

Per eventuali verifiche dell'anomalia dell'offerta, l'Amministrazione può comunque chiedere chiarimenti e ulteriori e documentate specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Art.13 – Presentazione delle offerte

L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato, riportante la denominazione/ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di Raggruppamenti/ConSORZI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento/ConSORZIO); recante la dicitura “*Offerta per l'affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 9, 10 ed 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. del servizio di Azione di supporto ai Comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati CIG: 5456218587*” deve pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2013 al seguente indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio accettazione plichi - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA

Il plico deve contenere al suo interno, a pena d'esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata e controfirmata, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente A) “Documentazione”, B) “Offerta tecnica”, C) “Offerta economica”.

La busta A) “Documentazione” deve contenere, a pena d'esclusione, i documenti richiamati all'art.8 del presente Capitolato.

La busta B) “Offerta tecnica” deve contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica, consistente nei documenti indicati dall'art.11 del presente Capitolato.

La busta C) “Offerta economica” deve contenere, a pena d'esclusione, i documenti indicati nell'art.12 del presente Capitolato.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. Non sono ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Art. 14 – Nomina della Commissione e svolgimento della procedura

Per l'espletamento della presente procedura è nominata, ai sensi dell'art.84 del Codice degli appalti, una Commissione di valutazione composta da tre membri.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono descritte da appositi verbali e si svolgono come di seguito illustrato:

- a) La Commissione di valutazione procede in seduta pubblica all'esame della documentazione di cui alla busta A, e valuta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti. Essa può eventualmente richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del Codice degli appalti. Prima dell'apertura delle offerte, procede, ai sensi dell'art. 48 del Codice, al sorteggio delle offerte sulle quali effettuare il controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- b) La Commissione procede, in seduta pubblica, all'apertura delle *buste B* delle offerte ammesse, al fine di verificarne il contenuto;
- c) A seguito dell'apertura delle *buste B*, la Commissione valuta in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nelle *buste B*) sulla base dei criteri riportati nel presente Capitolato;
- d) Terminata la valutazione delle offerte tecniche, e attribuiti i relativi punteggi, la Commissione procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche contenute nelle buste C) dei concorrenti ammessi, previa comunicazione ai presenti dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente nella valutazione delle offerte tecniche;
- e) In seduta riservata, la Commissione provvede a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.
- f) In seduta pubblica, la Commissione dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Si procede all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.86, comma 2 del Codice degli appalti ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all'art.87 del Codice degli appalti. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

L'Amministrazione, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di chiedere giustificazioni ulteriori rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del Codice degli appalti.

Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio, proclamando in seduta pubblica l'aggiudicazione provvisoria e rimettendo gli atti e i verbali all'Amministrazione.

Nel caso in cui il primo ed il secondo in graduatoria non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 c.1 del Codice degli appalti, l'Amministrazione richiede tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente Capitolato. I predetti soggetti mettono a disposizione la documentazione entro dieci giorni dal ricevimento via fax della richiesta.

Art. 15 – Criteri di aggiudicazione

Il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza ad essi assegnata:

OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti su 100) OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti su 100) .

Per l'offerta TECNICA i punti sono così dettagliati:

QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)		
Criteri	Sotto criteri	Punti max
1. Analisi dello specifico contesto di riferimento, completezza e articolazione dell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato Max 30 punti	1a) qualità ed attendibilità dell'analisi dello specifico contesto di riferimento	10 Punti
	1b) completezza e articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato	10 Punti
	1c) rispondenza funzionale delle attività previste nell'offerta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato	10 Punti
2. Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro Max 15 punti	2a) adeguatezza dell'organizzazione del gruppo di lavoro per la gestione del servizio	5 Punti
	2b) livello di definizione, coerenza, efficacia della distribuzione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro	5 Punti
	2c) adeguatezza delle modalità di funzionamento del gruppo di lavoro e delle modalità di interazione interne per la realizzazione del servizio	5 Punti
3. Adeguatezza di metodologie e dispositivi di erogazione del servizio e di interrelazione con l'Amministrazione committente Max 15 punti	3a) adeguatezza delle metodologie e dei dispositivi proposti per l'erogazione del servizio	8 Punti
	3b) modalità di interrelazione con l'Amministrazione committente	7 Punti
4. Evidenza, tracciabilità e trasferibilità dei risultati del progetto Max 10 punti		10 Punti

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione deve procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i sei giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponde, in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nel seguente modo:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Completamente inadeguato o non valutabile	0/5
Molto inadeguato	1/5
Insufficiente	2/5
Sufficiente	3/5
Buono	4/5
Ottimo	5/5

Saranno escluse dalla procedura le offerte parziali o quelle nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato d'oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con l'applicazione del metodo aggregativo-compensativo, secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda l'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda l'offerta economica, attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{\max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

In caso di parità viene richiesta un'offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procede con sorteggio pubblico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.

Art. 16 Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva del servizio viene effettuata dalla Amministrazione committente, ed è comunicata ad ogni concorrente con le modalità di cui all'art. 79, comma 5, del Codice degli appalti.

A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione invita l'aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la cauzione definitiva, costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art.17 del presente capitolato.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e avviene non prima di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, che è subordinata ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione e nell'ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

Art. 17 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art.113 del Codice degli appalti, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia fideiussoria può essere ridotto del 50% in presenza delle condizioni previste dall'art. 75 comma 7 del Codice degli appalti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del pagamento.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.75 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 18 – Richiesta di eventuali chiarimenti, Responsabile Unico del Procedimento e Referente

Eventuali quesiti devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo_dfp@mailbox.governo.it entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, con l'indicazione nell'oggetto dell'e-mail del mittente e della seguente dicitura: DFP – UFPPA – Avviso PON GAS – CIG 5456218587; l'Amministrazione si impegna a rispondere ai quesiti, tramite posta elettronica certificata entro tre giorni antecedenti alla scadenza del suddetto termine per la presentazione delle offerte.

Le domande pervenute oltre la scadenza del suddetto termine non saranno prese in considerazione.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice degli appalti, è individuato nella dott.ssa Lorella Migani, Direttore *pro tempore* del Servizio per la Programmazione e Gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalle pertinenti risorse aggiuntive - UFPPA, il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio.

Per la massima efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, l'Aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito Referente. In caso di sostituzione del Referente, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Amministrazione.

Art. 19 – Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, inammissibilità di subappalto

Non sono ammesse offerte parziali, il Servizio è indivisibile.

Non sono ammesse offerte in variante.

Non è ammesso subappalto.

Art. 20 – Riservatezza

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla procedura dei concorrenti sono raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della procedura e dell'eventuale e successiva stipula del contratto di incarico secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs nr.196/2003.

I concorrenti devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.